

Settore Tributi

Avviso pagamento IMU 2013

Come noto, con l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, successivamente modificato dall'art. 4 comma 5, del D.L. n. 16/2012, convertito con Legge n. 44/2012, è stata introdotta, in via sperimentale e con decorrenza dal 1 gennaio 2012, l'Imposta Municipale Propria (IMU). La disciplina in tal modo dettata è stata oggetto di successivi interventi, operati mediante il D.L. n.174/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 213/2012, la Legge n. 228/2012 (*Legge di stabilità 2013*), ed infine attraverso il D.L. n. 35/2013 ed il D.L. n. 54/2013, attualmente in fase di conversione, mentre risultano applicabili all'IMU, **soltanto** nei casi espressamente richiamati, le previsioni dettate dal D.Lgs. 504/1992 smi con riferimento alla soppressa ICI.

Per effetto delle previsioni di cui all'art. 1 del menzionato D.L n. 54/2013, il pagamento della prima rata IMU, in scadenza al 17 giugno 2013, è sospeso per:

- 1. <u>L'abitazione principale e le relative pertinenze, ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;</u>
- 2. I terreni agricoli e i fabbricati rurali (strumentali ed abitativi).

Soggetti passivi dell'imposta sono:


- il titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
- l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale e che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, gode del diritto di abitazione;
- il coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, a cui sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni;
- il locatario per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il concessionario in caso di concessione di aree demaniali.

Calcolo della <u>base imponibile</u> dell'imposta:

- per i fabbricati iscritti al Catasto, è necessario moltiplicare la rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5%, per i seguenti moltiplicatori, in base alla categoria catastale:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5.







- - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10.
 - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, il cui moltiplicatore resta pari a 60;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Esempio: Rendita catastale x 5% x Moltiplicatore = Base Imponibile

- per i <u>fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto</u>, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, risultante dalle scritture contabili previa applicazione, per ciascun anno di formazione del costo, dei coefficienti aggiornati annualmente con Decreto del MEF. Per l'anno 2012 il Decreto è stato emanato in data 18 aprile 2012.
- per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Con deliberazione consiliare n. 121 del 25 ottobre 2012, il Comune dell'Aquila ha fissato i valori delle aree edificabili ricomprese nelle Norme Tecniche Attuative del vigente Piano Regolatore Generale. Per ciò che concerne le modalità di calcolo della base imponibile, è disponibile apposito link sul sito istituzionale dell'Ente, www.comune.laquila.it – servizi al cittadino – pagare tributi.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma della legislazione vigente, la base imponibile è data dal valore venale dell'area ad inizio lavoro senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori stessi ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L'agevolazione in questione non è applicabile nell'ipotesi in cui il terreno venga concesso in affitto, atteso che in tal caso si perderebbero i requisiti, soggettivo ed oggettivo (possesso e conduzione), richiesti dalla norma.


• per i terreni, il valore di quelli agricoli, nonché di quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP), è costituito da quello ottenuto applicando al reddito domenicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25%, il moltiplicatore pari a **110**.

Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, si applica lo stesso procedimento di calcolo, utilizzando il moltiplicatore **135**.

I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, delimitati ai sensi dell'art. 15 Legge n. 984/1977, non sono soggetti ad imposizione IMU.







Il Comune di L'Aquila, come risulta dall'elenco ISTAT aggiornato al 31/12/2011, ricade tra quelli parzialmente montani. I soli fogli catastali 14-16-20-23-27-32-34 del NCT di L'Aquila, ricadenti nella sezione E (ex 4) di Paganica, risultano essere non montani, e quindi imponibili ai fini IMU.

La base imponibile è ridotta del 50% per le seguenti fattispecie:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (per l'IMU, diversamente dall'ICI, si parte dalla rendita catastale effettivamente attribuita all'immobile);
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione IMU. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 smi, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Esenzioni

Sono esenti dall'Imposta Municipale Propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i), del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.

Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni con Legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 4 comma 5-octies del D.L. n. 16/2012, convertito con Legge n. 44/2012, i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti ovvero oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto totalmente o parzialmente inagibili, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. Gli immobili in questione sono altresì esenti da IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi.


Aliquote per determinare l'acconto per l'anno 2013

Come sopra evidenziato, per effetto delle previsioni di cui all'art. 1 del menzionato D.L. n. 54/2013, in fase di conversione, il pagamento della prima rata IMU, in scadenza al 17 giugno 2013, è sospeso per:

- 1. <u>L'abitazione principale e le relative pertinenze, ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;</u>
- 2. I terreni agricoli e i fabbricati rurali (strumentali ed abitativi).







Il versamento della prima rata è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; le aliquote IMU 2012, di cui alla deliberazione consiliare n. 122 del 25 ottobre 2012, sono le seguenti:

- 1. 0,37 per cento per abitazione principale e relative pertinenze ;
- 2. 0,56 per cento per l'unità immobiliare locata con contratto stipulato ai sensi dell'OPCM n. 3769 del 15.05.2009 e per l'unità immobiliare locata al Comune per residenzialità sociale;
- 3. 0,66 per cento per l'unità immobiliare locata con contratto stipulato ai sensi della L.431/1998 limitatamente ai valori minimi corrispondenti alle sole fasce n° 1 e n° 2 delle tabelle allegate al suddetto Accordo Territoriale;
- 4. 0,76 per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo locata con tutte le altre tipologie di contratto;
- 5. 1,06 per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo non locata;
- **6. 0,66** per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo e relativa pertinenza/e concessa in comodato d'uso gratuito ad ascendenti e discendenti di l' e II nonché a collaterali di II.
- **7. 0,40** per cento per le unità immobiliari e relativa/e pertinenza/e appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
- 8. **0,76** per cento per tutte le restanti tipologie di cespiti;

Per l'abitazione principale (cat. catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze massimo 3 di categorie catastali diverse (C/2 - C/6 – C/7) è riconosciuta una **detrazione d'imposta ordinaria pari ad euro 200,00. La detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 (massimo 8 figli).

Qualora l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione, nonché la maggiorazione prevista, spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.


Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse, rimesse, ecc.) e C/7 (tettoie) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

L'IMU complessivamente dovuta per tutti gli immobili posseduti nel Comune di L'Aquila che non siano abitazioni principali **si paga in due rate:**







- la prima entro il 17 giugno 2013, in acconto, pari al 50% dell'imposta dovuta applicando le aliquote vigenti per l'anno 2012;
- la seconda entro il 16 dicembre 2013 a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata applicando le aliquote deliberate per l'anno 2013.

<u>Per la sola abitazione principale (cat. catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze si può pagare in tre rate:</u>

- la prima entro il 17 giugno 2013, in <u>acconto</u>, pari ad 33,33% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota vigente per l'anno 2012 e le detrazioni previste dalla legge;
- la seconda entro il 16 settembre 2013 in <u>acconto</u> pari ad 33,33% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota vigente per l'anno 2012 e le detrazioni previste dalla legge;
- la terza entro il 16 dicembre 2013 a <u>saldo</u> dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale <u>conguaglio</u> sulle precedenti rate applicando l'aliquota definitiva deliberata per l'anno 2013.

Anche la detrazione per l'abitazione principale deve essere divisa tra prima, seconda e terza rata.

Il versamento dell'imposta, diversamente dall'anno 2012, è così ripartita:

- 1. ALTRI FABBRICATI codice tributo 3918 100% Comune;
- 2. AREE EDIFICABILI codice tributo 3916 100% Comune:
- 3. FABBRICATI di Categoria catastale "D" codice tributo 3925 100% STATO;
- 4. ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. catastali A/1, A/8 e A/9) codice tributo 3912 100% Comune.

Il versamento dell'imposta può essere effettuato presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato.

Il versamento dell'imposta con il modello F24 non prevede l'applicazione di commissioni.

Non si fa luogo ad alcun versamento se l'importo complessivamente dovuto da un singolo soggetto passivo per l'anno di riferimento è uguale o inferiore a 12 euro.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012, è stato approvato il nuovo modello F24 e sono stati istituiti i nuovi codici tributo per il versamento dell'IMU.


IL CODICE CATASTALE DEL COMUNE DELL'AQUILA È : A345

La dichiarazione

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione <u>entro il 30 giugno dell'anno successivo</u> a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello ministeriale ove sono individuate le singole fattispecie soggette all'obbligo dichiarativo.







Diversamente da quanto previsto nelle istruzioni allegate al modello in questione, per i soggetti passivi IMU del Comune dell'Aquila, è consigliabile produrre apposita dichiarazione anche nel caso di ripristino dell'agibilità post-sisma, atteso che a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza Sindacale n. 67 in data 8 aprile 2009 (attestante l'inagibilità dell'intero patrimonio edilizio comunale), tutte le posizioni ICI e TaRSU sono state chiuse d'ufficio con decorrenza dalla data del sisma.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente Locale www.comunue.laquila.it.

L'Aquila, lì 3 giugno 2013

Il Funzionario Responsabile Rag. Giulio Ianni

Il Dirigente Dott. Fabrizio Giannangeli